

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Benevento, con sede in Benevento, via Oderisio, n 1 , Partita Iva 01009680628, in persona del Direttore Generale Dott Gennaro Volpe , dotato dei poteri di rappresentanza giusta DGRC n 376 del 06/08/2019, nonchè del DPGRC n 109 dell' 08/08/2019

E

Società ----- in persona del legale rappresentante _____
(nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO che con Deliberazione n. ___ del _____ la ASL di Benevento la società _____ è risultata aggiudicataria della gara per la fornitura a domicilio dei prodotti NAD

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e Importo del contratto

L'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, affida al **Fornitore**, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di fornitura in oggetto per un periodo di anni tre, con decorrenza dal ____ e termine al _____, verso il corrispettivo per prezzi unitari come stabilito negli atti di gara.

Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto

Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati ;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara.

La Ditta fornitrice, a fronte degli ordinativi emessi ed a seguito di autorizzazione da parte del Responsabile dell'esecuzione contrattuale, competente ad accertare la regolare esecuzione del servizio, emetterà fattura intestata alla ASL di Benevento, nel termine previsto dalla normativa vigente, e la stessa provvederà al pagamento.

La fattura dovrà riportare il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di riferimento .

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

Articolo 3 – Penali

I criteri e le modalità di computo delle penali sono dettagliatamente definiti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 4– Risoluzione

- La ASL committente . potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1,
D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
 - l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione del codice dei contratti, derivante da una sentenza passata in giudicato.
- In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla ASL di Benevento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto stipulato con il Fornitore inadempiente e di trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- Si conviene altresì che la ASL di Benevento potrà risolvere di diritto il contratto , ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti dagli atti di gara;
 - nel caso in cui siano state applicate penali per inadempimento degli obblighi contrattuali in misura complessivamente superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto;
 - qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti, ovvero che non corrispondano a quanto dichiarato nell'offerta in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL di Benevento.;
 - nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di Integrità e dal Codice di comportamento adottato dalla ASL di Benevento ;
- La ASL., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108 del , D.Lgs. 50/2016 ed in particolare quando:
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

- quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.
- Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, è redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore.
Qualora l'inadempimento permanga, la ASL risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, la ASL committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL al risarcimento dell'ulteriore danno.

Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto :

- -qualora, durante la validità contrattuale, questa ASL dovesse individuare il nuovo aggiudicatario all'esito della procedura di gara a farsi o fossero attivati contratti di analogo oggetto derivanti da gare Soresa o Convenzioni Consip;

Articolo 5 – Recesso

La ASL di Benevento ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa,
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della ASL di Benevento, delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod.civ..

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della ASL di Benevento.

Articolo 6– Riservatezza- Trattamento dei Dati Personali

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 e del Regolamento UE/2016/679 con particolare riguardo al rispetto dei principi stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Articolo 7- Responsabili del Contratto

Il/i Responsabile/i dell'esecuzione contrattuale avrà/avranno il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

Articolo 8 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

E' ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto indicato dal Fornitore in sede di gara.

Articolo 9 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

LA ASL di Benevento ha il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva costituita dal Fornitore ai sensi dell'art 103 del "Codice degli Appalti" per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per i casi di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa .

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'Impresa

Il Fornitore ha l'obbligo:

- di osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara -CIG-
- di osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 11 - Dichiarazioni rese dall'Impresa

- L'Impresa dichiara di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme pattizie di cui al Patto di Integrità, che qui si intende espressamente richiamato e trascritto anche se non materialmente allegato al presente Atto .
- L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione di detta denuncia e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.
- L'Impresa dichiara di conoscere e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento della ASL di Benevento con deliberazione n. 80 del 05.02.2018, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62, *reperibile* al seguente indirizzo Url: <http://www.aslbenevento1.it/modules.phpname=Sections&op=viewarticle&artid=312> . recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, co. 3 del citato DPR.

Articolo 12 –

Le parti concordano che si intendono espressamente affidati ed accettati tutti i servizi “medio tempore” eseguiti dopo l'aggiudicazione iniziale.

Articolo 13 - Rinvio alla normativa vigente

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio al “Codice degli Appalti” (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii) alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

Articolo 14 Spese di registrazione

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 5, comma 2 del DPR 26.04.1986, n 131.

Le spese di bollo sono a carico del fornitore. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 15- Foro Competente

Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Benevento e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Benevento.

Letto, approvato e sottoscritto.

DITTA _____

ASL DI BENEVENTO _____